

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
n. 5

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articolo 17-bis: modifica alla disciplina delle dimissioni  
dalla carica di deputato)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATTA, ADENTI, AFFRONTI, ARMOSINO, ASTORE, AZZOLINI,  
BARANI, BOATO, CAPOTOSTI, CESARIO, CIOFFI, CODURELLI,  
CRISCI, DATO, DEL MESE, D'ELPIDIO, FADDA, FILIPPONIO TA-  
TARELLA, GIACOMELLI, GIUDITTA, GRASSI, HOLZMANN, LI  
CAUSI, LOMAGLIO, MARTELLA, GIORGIO MERLO, RICARDO  
ANTONIO MERLO, OLIVERIO, PALOMBA, PAOLETTI TANGHE-  
RONI, PERTOLDI, PICANO, ROCCO PIGNATARO, PORETTI,  
REINA, ROSSI GASPARRINI, TUCCI**

*Presentata alla Presidenza della Camera il 1° febbraio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica al Regolamento della Camera si propone l'obiettivo principale di dare ordine a quello che può essere definito il sistema delle dimissioni facili, strategiche, o, più sottilmente, di convenienza. Ed è per questo che una attenta e corretta normazione deve cercare, in modo puntuale, di regolamentare le dimissioni dei membri delle Assemblee elettive, ponendo

sullo stesso piano tutte le istituzioni pubbliche, dagli eletti nelle autonomie locali ai consiglieri regionali, ai deputati e ai senatori.

Attualmente sono regolamentate esclusivamente le dimissioni degli amministratori locali. La norma di legge stabilisce, in particolare, che le dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali diventano efficaci automaticamente, in quanto si intendono

accolte fin dal momento stesso della loro presentazione al protocollo, e non possono, conseguentemente, essere più ritirate. Anche le regioni sono chiamate, a loro volta, a legiferare in merito, avendone precisa potestà in materia.

Resta, pertanto, in piedi soltanto il nodo delle dimissioni dei parlamentari.

Il facile ricorso alle dimissioni, seppur motivate, in alcune circostanze, da valide ragioni, rischia di diventare spesso uno strumento di ricatto nella vita politica del nostro Paese. E, d'altra parte, questo strumento di democrazia non può essere, certo, uno strumento da utilizzare, di volta in volta, per nascondere particolari situazioni, che nulla hanno a che vedere con le motivazioni ufficiali addotte.

L'approvazione della presente proposta di modifica regolamentare sarebbe, dunque, un esempio significativo di uguaglianza fra cittadini, che hanno in comune un unico impegno: porsi al servizio esclusivo della gente.

Con la presentazione delle dimissioni, un eletto, a qualsiasi livello, compie una scelta significativa, che deve essere rispettata sotto ogni punto di vista. Pertanto, la regolamentazione dell'istituto delle dimis-

sioni dalla carica elettiva di parlamentare è diventata, alla luce anche di quanto è avvenuto e sta avvenendo nelle aule della Camera e del Senato, una necessità inderogabile. È lo stesso Parlamento, peraltro, che ha legiferato sulle dimissioni degli eletti nelle autonomie locali, stabilendo l'accoglimento automatico delle stesse senza discussione. Credo che questo debba far riflettere la coscienza di tutti i legislatori. Non ci si può, infatti, porre sempre ad un livello superiore rispetto alle altre realtà istituzionali, che vengono spesso trattate in maniera difforme dal Parlamento attraverso il nostro operato legislativo.

Il Parlamento, in conclusione, è chiamato a legiferare con saggezza sui comportamenti dei propri rappresentanti, i quali, per essere eletti, si sono « liberamente » candidati, così come, però, si possono « liberamente » ritirare con dimissioni presentate altrettanto « liberamente ».

Ed è giusto quanto si prefigge la presente proposta di modifica al Regolamento della Camera, per la parte di competenza di questo ramo del Parlamento, prevenendo come irrevocabili e non sottoposte a votazioni le dimissioni dei deputati dal mandato parlamentare.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 17-*bis*.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

## MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 17-*bis*.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

**2. Le dimissioni dal mandato parlamentare, a qualunque titolo motivate, sono irrevocabili. Il Presidente le comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni.**